

P.G. 4782/24 del 22/11/2024

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO VOLTA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI A FAVORE DELLA COSTITUENDA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEL CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. SULLE AREE DEL MERCATO DI BRESCIA, VIA ORZINUOVI N. 82/86
CIG: B46B773202
Partenariato Pubblico Privato ex Art. 174 del D.lgs. 36/2023 aggiudicato mediante procedura di Dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. n. 36 del 2023
Disciplina di Affidamento: Settore Ordinario
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Andrea Bino Responsabile di Procedimento della fase di affidamento: Dott. Niccolò Bortolotti



INDICE

1.	PREMESSE E FINALITA' DEL DIALOGO COMPETITIVO	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	10
2.1	Piattaforma telematica di negoziazione	10
2.2	Documenti di gara	16
2.3	Chiarimenti	17
2.4	Comunicazioni	17
3.	OGGETTO DELLA PROCEDURA	18
4.	DURATA DEL CONTRATTO, VALORE DELLA PROCEDURA E CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE	19
5.	REVISIONE DEI PREZZI	22
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	22
7.	REQUISITI GENERALI.....	26
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	28
8.1	Requisiti di idoneità professionale	28
8.2	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all'art. 100 del Codice e all'art. 33 Allegato II.12 al Codice	29
8.2.1	Capacità economico finanziaria e tecnico professionale per l'esecuzione degli INTERVENTI:	29
8.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	31
8.4	Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili	32
9.	AVVALIMENTO	32
10.	SUBAPPALTO	34
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	34
12.	SOPRALLUOGO	35
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	36
14.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO.....	36



14.1	Fase 1.....	36
14.2	Fase 2.....	38
14.3	Fase 3.....	40
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	42
16.	BUSTA “AMMINISTRATIVA” (FASE 1).....	44
16.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	45
16.2	Documento di gara unico europeo (DGUE).....	47
16.3	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14	48
16.4	Documentazione in caso di avvalimento.....	48
16.5	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	49
16.6	Documentazione ulteriore a corredo.....	51
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”	52
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”	52
19.	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	52
20.	OPERAZIONI DI GARA – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA FINALI.....	52
21.	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	55
22.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	57
23.	CLAUSOLE E PATTUZIONI.....	58
24.	ACCESSO AGLI ATTI	59
25.	PROCEDURE DI RICORSO.....	60
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60



1. PREMESSE E FINALITA' DEL DIALOGO COMPETITIVO

La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", d'ora in poi, semplicemente "Codice" o "Codice Appalti" o "D.lgs. 36/2023".

Il Consorzio Brescia Mercati S.p.A. (in seguito per brevità "il Consorzio") è l'Ente gestore del mercato ortofrutticolo di Brescia ed è costituito in forma di società a partecipazione pubblica al fine di garantire il corretto svolgimento di un servizio di connotazione pubblicitaria (ovvero tutte le attività di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli) così come chiarito anche dall'art. 2 del vigente Regolamento e in coerenza con le disposizioni del Capo II della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2010.

Nella specie il Consorzio è una società consortile senza scopo di lucro che gestisce, in regime di convenzione con il Comune di Brescia (attualmente valida fino al 15/04/2028), le aree su cui viene esercitata l'attività del mercato ortofrutticolo, previo versamento di un canone e provvedendo ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree medesime e dei manufatti ivi esistenti (indicati nella planimetria allegata al presente disciplinare).

L'attuale compagine societaria è rappresentata dal Consorzio stesso (nella misura del 6,89% del capitale), dal Comune di Brescia (nella misura del 57,96%), dalla CCIAA di Brescia (nella misura del 21,76%), dalla Provincia di Brescia (nella misura del 12,60%) e dalla Comunità montana di Valle Trompia (nella misura del 0,79%).

L'area del mercato ortofrutticolo occupa una superficie totale di 64.270 metri quadrati oltre ad altri 30.000 metri quadri di piazzale esterno (quest'ultimo oggetto di ampliamento per ulteriori 8.620 metri quadrati).

All'interno del mercato ortofrutticolo sono presenti 18 operatori alla vendita (concessionari di posteggio) i quali sono ospitati in 64 stand modulari. Oltre ai concessionari grossisti, sono presenti in mercato 61 ditte produttrici, due magazzini adibiti a celle frigorifere, una ditta acquisitrice esterna (per appalti di forniture di mense), una cooperativa facchinaggio per la movimentazione delle merci e un magazzino per il recupero degli imballaggi.



All'interno del mercato sono presenti un numero totale di 35 "point of delivery" - POD.

Il Consorzio ha avviato un percorso volto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (in seguito per brevità "CER" o "Comunità") in forma mista (pubblico – privata) per la progettazione e la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulle aree di pertinenza del mercato ortofrutticolo di Via Orzinuovi n. 82/86 a Brescia che entreranno nella disponibilità della CER medesima.

Attraverso il presente percorso, il Consorzio intende realizzare un ortomercato italiano alimentato da energia rinnovabile autoprodotta conseguendo molteplici benefici (economici, sociali ed ambientali) a livello territoriale attraverso il coinvolgimento di altri soggetti quali i soci del consorzio e le società partecipate dal Comune di Brescia nonché, in veste di consumatori, gli stessi operatori del mercato ortofrutticolo.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: <https://www.bresciamercati.com/consorzio.html>

A tal fine, il Consorzio ha concluso nel maggio 2023 una consultazione di mercato *ex art 66* del D.lgs. n. 50 del 2016 che ha consentito di ideare un percorso strategico e di scegliere il dialogo competitivo (*ex art. 74* del D.lgs. n. 36 del 2023) quale procedura di gara per la selezione dell'operatore economico con cui instaurare un rapporto di partenariato pubblico privato.

Il dialogo competitivo, quale procedura che consente di interagire attivamente con gli operatori partecipanti, è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità del Consorzio, tra cui delineare i principali aspetti tecnici, economici e giuridici della costituenda CER, nonché definire i rapporti con l'operatore economico che realizzerà gli impianti e si occuperà della loro gestione operativa.

Il dialogo competitivo si svolgerà in diverse fasi consequenziali, riepilogate brevemente nel seguito:

- **Fase 1: prequalifica.** Manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo competitivo dei candidati in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel presente disciplinare.



- **Fase 2: avvio del Dialogo.** Conclusa la prima fase, avvio del dialogo competitivo avente ad oggetto la presentazione e l'analisi delle "Soluzioni progettuali iniziali" proposte al fine di individuare e definire quella più idonea a soddisfare le esigenze del Consorzio;
- **Fase 3: invito a presentare le offerte.** In base alla lettera di invito che sarà predisposta dalla stazione appaltante, gli operatori economici saranno chiamati a presentare la propria offerta (tecnica ed economica) che sarà aggiudicata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo.

L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dall'art 31 del D.lgs. n. 199 del 2021 nonché dal Decreto MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 (c.d Decreto CACER) e dalle Regole operative del GSE per l'accesso agli incentivi premiali e ai contributi in conto capitale, approvate da ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del 30 gennaio 2024 e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024 prot. n. 34597 e poi modificate attraverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 22 aprile 2024, n. 170 in merito alla corretta configurazione della costituenda Comunità energetica rinnovabile e dovrà assicurare che gli impianti realizzati siano nella piena disponibilità e sotto il controllo della Comunità.

L'operatore economico privato dovrà provvedere alla realizzazione degli impianti in regime di finanziamento con mezzi propri o tramite finanziamenti terzi. E ciò, in linea con le prescrizioni tecnico legali del GSE.

L'energia autoprodotta da tali impianti dovrà essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità stessa, in coerenza con quanto disposto dall'art. 31 comma secondo del D.lgs. n. 199 del 2021.

Inoltre, gli impianti da realizzare dovranno essere conformi al decreto CER del MASE e dovranno rispettare i requisiti di accesso previsti per l'ottenimento della tariffa incentivante. L'aggiudicatario dovrà assumersi altresì l'onere di espletare la procedura di accreditamento al GSE finalizzata ad ottenere la qualifica della Comunità energetica rinnovabile e i conseguenti incentivi come previsti dal decreto del MASE, da ARERA e dal GSE stesso.



In particolare, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dalle Regole operative del GSE anche con riferimento alle disposizioni in materia di cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente che verrà individuato, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.

Lo statuto della costituenda CER dovrà prevedere che, fermo restando la remunerazione del capitale anticipato dall'aggiudicatario e il pagamento dei servizi dal medesimo resi a favore della Comunità, i beneficiari degli incentivi saranno i suoi membri per cui dovranno essere disciplinate anche le corrette forme di suddivisione dei benefici conseguiti. Inoltre, il Decreto CACER prevede l'obbligo tramite esplicita previsione statutaria di assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il GSE nelle regole operative ha stabilito che "i valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti: a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%."

Sarà dunque richiesto nel corso del dialogo competitivo (fase 2) di formulare proposte corredate da valutazioni di fattibilità economico finanziarie che tengano conto di tali prescrizioni.

Al fine di assicurare un miglior beneficio per il Consorzio e il risparmio energetico nel corso del dialogo saranno valutate soluzioni che tengano conto delle strategie di sviluppo funzionali alla massimizzazione dei benefici derivanti dalla condivisione della energia a livello di CER.

Inoltre il partner che verrà individuato nella presente procedura potrà assumere anche il ruolo di terzo produttore ovvero di soggetto che può limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di produzione secondo quanto disposto dal GSE nelle Regole operative ove il produttore è "l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta



dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto" precisando che "nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro." La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito infatti che i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative

Fin d'ora il Consorzio precisa che, nel caso in cui a seguito della aggiudicazione gli immobili interessati dal presente progetto si rivelino in tutto o in parte non idonei o non disponibili alla installazione degli impianti da fonti rinnovabili o si rendessero necessari su questi interventi di manutenzione straordinaria, saranno discusse soluzioni che prevedano alternative o adeguamenti alle strutture.

Considerata la complessità del progetto e l'impossibilità, allo stato attuale, di predeterminare in modo completo e puntuale il quadro delle attività, dei mezzi, degli strumenti dell'impostazione finanziaria idonei a consentire il soddisfacimento delle predette esigenze, con il dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70, comma 3, e 74, del Codice, il Consorzio intende valorizzare l'esperienza e la capacità imprenditoriale ed innovativa degli operatori economici allo scopo di acquisire specifiche informazioni in merito al contesto tecnico di esecuzione del contratto ed alle reali capacità di intervento degli operatori di settore al fine della realizzazione degli obiettivi sopra delineati.

L'espletamento della presente procedura non comporta alcun vincolo o impegno a carico del Consorzio ivi compresi quelli derivanti da responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 del Codice civile.

Il Consorzio, pertanto, si riserva la facoltà, da esercitarsi in qualsiasi momento del procedimento, di non perfezionare la presente procedura e di non addivenire ad



aggiudicazione della stessa senza che gli operatori economici partecipanti possano avanzare pretese a qualsiasi titolo per il fatto della partecipazione alla stessa.

Tutte le spese sostenute da ciascun operatore economico partecipante alla procedura rimangono a proprio esclusivo carico indipendentemente dall'esito della procedura.

Ai sensi del combinato disposto degli Artt. 3, comma 5, e 4, comma 5, dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti, per l'espletamento di procedura per PPP è necessaria almeno la qualifica di secondo livello (L2 / SF2); il Consorzio, essendo privo di tale qualifica, necessità, pertanto, di rivolgersi a Stazione appaltante qualificata ex art. 63, del Codice.

In forza di contratto del 21.11.2024 tra il Consorzio e la società *in house* del Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture S.r.l. (in seguito per brevità "Stazione appaltante"), con sede legale in Via Triumplina n. 14 – 25123 Brescia (BS), Partita I.V.A. 03379210986, quest'ultima è stata individuata quale **Stazione appaltante qualificata** per la gestione della presente procedura attraverso la piattaforma certificata in uso alla stessa (nel prosieguo, per brevità, semplicemente "Piattaforma"), <https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it/index.php>, previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali.

La **Stazione appaltante beneficiaria** è il Consorzio Brescia Mercati S.p.A., Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 02857260174, R.E.A. n. BS – 298708, Capitale sociale € 327.914,00 i.v., con sede in Brescia, Piazza Loggia 1 e sede operativa in Brescia, via Orzinuovi 82-86, tel. 0303507611, fax 0303507622, e-mail: info@bresciamercati.com, pec: segreteria@pec.bresciamercati.com

Luogo di svolgimento degli interventi: Area mercato ortofrutticolo di Brescia in Via Orzinuovi nn. 82/86. Codice NUTS: ITC47

CIG: B46B773202

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice: Ing. Andrea Bino.



Responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice: Dott. Niccolò Bortolotti;

Responsabile Unico del Progetto per conto del Consorzio: Dott. Marco Hrobat;

Il dott. Marco Hrobat, direttore del Consorzio, è individuato quale referente del Consorzio stesso per i rapporti con la Stazione appaltante qualificata.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il giorno 14 gennaio 2025 alle ore 12:00.

La data apertura buste per la partecipazione è fissata per il giorno 14 gennaio 2025 alle ore 14:00

Durata indicativa della procedura di dialogo: massimo 7 (sette mesi), ai sensi dell'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura di gara è interamente svolta tramite la Piattaforma di cui alle Premesse, accessibile dall'indirizzo <https://bresciainfrastrutture.srl.tuttogare.it/index.php>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni degli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma, le dotazioni della stessa, le garanzie, le limitazioni di responsabilità, la normativa applicabile nonché le regole di condotta sono contenute nell'allegato "Norme tecniche di utilizzo" presenti in calce alla homepage della Piattaforma stessa, ovvero reperibili all'indirizzo internet



https://bresciainfrastrutture srl.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità di presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

In caso di difficoltà o problemi tecnici legati al portale si invita a prendere visione delle «Norme tecniche di utilizzo» presenti in calce alla homepage del portale stesso ovvero a contattare l'Help Desk al numero (+39) 02 400 31 280 oppure all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Non è prevista la presenza fisica degli operatori economici alle sedute di gara; questi possono consultare le operazioni relative alle diverse fasi di gara, collegandosi alla Piattaforma mediante accesso alla propria «Area Riservata».

Per accedere alla Piattaforma e partecipare alla gara è necessaria la registrazione ed abilitazione dell'operatore economico; conclusa con successo la stessa e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC), che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'operatore economico potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito descritto.

Terminata la registrazione, è possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma premendo il tasto blu nella homepage "Accedi con credenziali". La procedura in oggetto è visualizzata, a seguito di accesso, nella sezione "Gare Attive".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma con i sistemi informativi hardware e software



degli operatori economici offerenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che gli operatori economici utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-line.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nelle "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Gestore della Piattaforma, Studio Amica S.r.l., è il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione della Piattaforma medesima e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della stessa, assumendone



ogni responsabilità al riguardo e ne verifica i principali parametri di funzionamento, segnalando eventuali anomalie.

Il Gestore della Piattaforma è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica della Piattaforma stessa e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è, altresì, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. 196/2003 e dal GDPR 2018 in tema di sicurezza del Trattamento dei Dati Personali. La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma ed avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

L'ora ufficiale è quella della Piattaforma.

Le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il tempo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Ogni documento inviato telematicamente attraverso la Piattaforma dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante l'operatore economico, va allegata copia conforme della relativa procura.

Per quanto attiene specificatamente l'utilizzo della firma digitale, la Piattaforma accetta sia il formato CAdES (estensione .p7m) sia quello PAdES (estensione .pdf), entrambe riconosciute come aventi validità legale dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione Europea.



Al fine di un più agevole svolgimento delle operazioni di verifica della documentazione presentata, si suggerisce di sottoscrivere i file in estensione .pdf in formato PAdES.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli Artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli Artt. 100, comma 3, e 105 del Codice dei contratti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta Amministrativa", si applica l'Art. 101 del Codice dei contratti.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.



Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;



- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2.2 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- A. Domanda di partecipazione;
- B. Dichiarazione impresa ausiliaria;
- C. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- D. Quadro esigenziale del Consorzio;
- D.1. Dati energetici dei primi soggetti potenzialmente aderenti alla CER;
- E. Patto di integrità di Brescia Infrastrutture;
- F. Informativa privacy di Brescia Infrastrutture;
- G. Informativa privacy del Consorzio Brescia Mercati;
- H. Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo nei confronti della Stazione appaltante;
- I. Planimetria progetto



- DGUE (modello telematico automaticamente generato da portale).

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente presso la Piattaforma, all'indirizzo <https://bresciainfrastruturesrl.tuttogare.it>.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro il termine indicato nella sezione "Scadenze" presente nel "Pannello di Gara" relativo alla procedura di riferimento e, in ogni caso, in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante, attraverso il tasto "Richiedi chiarimento" all'interno del "Pannello di Gara", previo accesso alla propria Area Riservata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite direttamente al richiedente in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (nel caso in cui il 5° giorno corrisponda con un sabato o una domenica, il chiarimento sarà fornito entro le ore 16:00 del venerdì precedente); i quesiti che potrebbero interessare tutti i partecipanti verranno pubblicati, in forma anonima, mediante la creazione di apposite FAQ, visualizzabili nella schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti tramite la Piattaforma telematica.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

La comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura, espletata tramite dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del Codice, ha ad oggetto:

- 1) progettazione esecutiva e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (impianto FER) sulle aree del mercato ortofrutticolo di Brescia;
- 2) assistenza nell'attivazione e riconoscimento presso il GSE della CER;
- 3) gestione operativa degli impianti FER nella disponibilità della Comunità Energetica: manutenzione, monitoraggio e rendicontazione dei consumi delle utenze; implementazione di una piattaforma di gestione; cura dei rapporti con il GSE e ogni altra attività necessaria alla gestione interna ed esterna della CER;
- 4) implementazione di un progetto di sviluppo futuro della Comunità energetica e promozione di interventi di sostenibilità energetica e ambientale nel territorio della Città di Brescia.

* * *

L'affidamento non è suddiviso in lotti al fine di favorire l'efficienza e l'economicità della procedura, in considerazione della natura dei servizi richiesti che dovranno essere espletati all'interno delle aree di pertinenza del Consorzio intrinsecamente dotate di unicità funzionale.



Le specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico saranno, laddove necessario, comprensive degli obblighi previsti dai Criteri Ambientali Minimi:

- per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. Adottati con Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in modifica al decreto n. 256 del 23 giugno 2022.

4. DURATA DEL CONTRATTO, VALORE DELLA PROCEDURA E CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE

Premesso che, la durata del contratto di partenariato pubblico privato che regolerà i rapporti tra le parti sarà determinata solo in seguito alla fase di dialogo con gli operatori economici anche sulla base delle soluzioni preliminari presentate in Fase 2, la Stazione appaltante ha ipotizzato un periodo di durata **minimo di venti anni e non superiore a ventisei anni**, volto a garantire il rientro degli **investimenti apportati con capitali privati**.

Di talché, la durata del contratto di partenariato pubblico privato non potrà eccedere il tetto massimo individuato a conclusione della Fase 2 della presente procedura; **tale durata massima sarà espressamente indicata nella Lettera d'invito a presentare offerta in Fase 3** e sarà determinata anche in considerazione del valore globale dell'investimento, delle condizioni di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto e delle esigenze della costituenda comunità energetica.

In Fase 3 saranno inoltre precisati i tempi massimi di realizzazione della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi.

Il valore stimato degli investimenti sarà subordinato alla capacità dell'impianto FER nonché alla superficie che verrà occupata per posizionare l'impianto stesso sulle aree dell'ortomercato.

Si precisa che al momento la Stazione appaltante ha previsto la realizzazione degli investimenti a totale carico dell'operatore economico; tale previsione sarà tuttavia oggetto di approfondimenti durante la fase di dialogo.



All'operatore, infatti, verrà chiesto in Fase 2 di elaborare un **progetto preliminare**, che tenga in considerazione sia il soddisfacimento della domanda di energia a favore membri della CER, che la possibilità di soddisfare le domande di energia di ulteriori e nuovi membri della comunità energetica rinnovabile. Il tutto proporzionato in ottica di sostenibilità degli investimenti e del rientro degli stessi. Al fine di fornire un sommario quadro di riferimento, la Stazione appaltante ha stimato un potenziale range di valori di investimento - sulla base di due delle possibili configurazioni dell'impianto FER - di circa € 6.000.000,00, e di circa € 10.000.000,00 come da foto sotto riportate.




Figura 1 - € 6.000.000,00




Figura 2 - € 10.000.000,00

L'importo massimo del canone per la gestione dell'impianto FER e della CER, che sarà corrisposto all'operatore economico aggiudicatario, sarà indicato dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito a formulare offerta (fase 3, in seguito alle risultanze della fase 2 di dialogo).

Peraltro, avuto riguardo della normativa BIM (Building Information Modeling), nel caso in cui il valore dei lavori oggetto della presente procedura dovesse superare gli importi limite indicati dalla normativa vigente – così come dovesse risultare all'esito delle Fasi del dialogo - verrà applicato l'art. 43 Codice Appalti.

Diversamente, nel caso in cui il valore dei lavori dovesse essere inferiore ai suddetti limiti, l'art. 43 Codice Appalti non troverà applicazione.

Pertanto, all'esito delle Fasi di dialogo 1 e 2, sarà possibile determinare l'entità dell'importo per i lavori nonché indicare la previsione o meno delle metodologie BIM.



5. REVISIONE DEI PREZZI

In conformità con le previsioni dell'art. 60 del Codice la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni in aumento o riduzione accertate risultino superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire (lavori e servizio di gestione operativa).

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 commi 3 del Codice.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono



partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.



Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dei lavori e dei servizi oggetto della presente procedura.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Si precisa sin d'ora che, ai sensi dell'art. 68 comma 19 del Codice, l'operatore economico che partecipi individualmente alla Fase 2 della presente procedura potrà - in Fase 3 - presentare offerta individualmente o quale mandatario di operatori riuniti.

7. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, oltre che di idoneità professionale e di capacità economica e tecnica.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Infatti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità **FASCICOLO**



VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> secondo le istruzioni contenute.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D. Lgs. n. 159/2011. Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere



comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori. In caso di raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 del Codice.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE 2.0.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante la consultazione del FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità per l'esecuzione degli interventi e per la gestione operativa:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (la società dovrà risultare "ATTIVA"), oppure iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (*per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.



8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all'art. 100 del Codice e all'art. 33 Allegato II.12 al Codice

Per poter accedere alla presente procedura, gli operatori economici dovranno possedere anche i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di seguito indicati.

8.2.1 Capacità economico finanziaria e tecnico professionale per l'esecuzione degli INTERVENTI:

Al fine di garantire che i partecipanti alla procedura possiedano un'organizzazione aziendale che permetta il perseguimento degli obiettivi posti dal Consorzio e consentire la selezione di un operatore affidabile in considerazione della durata del rapporto di partenariato pubblico privato, sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento ovvero € 600.000,00.
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento ovvero € 300.000,00.
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento ovvero € 300.000,00.
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento ovvero € 120.000,00.

In alternativa ai requisiti di cui alle lettere c) e d), l'operatore economico può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di due volte di quanto sopra indicato.

Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova del requisito è fornita mediante i seguenti documenti:



- certificati rilasciati dal committente pubblico o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

e) Possesso **attestazione SOA per progettazione e lavori** in corso di validità, con riferimento alle categorie OG9 per almeno la classifica VI o superiore *ex art 18* comma 11 Allegato II.12 del Codice.

Il presente requisito deve essere posseduto dall'operatore economico che intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione. In caso contrario, è possibile ricorrere al subappalto per l'esecuzione integrale dei lavori, dichiarandolo nel DGUE.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA e della qualifica anche per la progettazione o, comunque, non intenda eseguire direttamente l'attività di progettazione esecutiva, **in Fase 3 dovrà individuare o associare un progettista**, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dalla normativa vigente in ambito di progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;



- possesso dei titoli di studio idonei previsti dalla normativa vigente quali la laurea in ingegneria o architettura (o equipollente) e iscrizione al relativo albo di appartenenza.

8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 8.2.1, devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, **fermo restando che, ai sensi dell'art. 33 comma 4 Allegato II.12 al Codice, ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al paragrafo 8.2.1 lettere a) e b).**

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), le imprese riunite possono definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla *lex specialis*.



8.4 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2.1 devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui



all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata contrattuale, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.



La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede alla segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni conseguenti.

10. SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico che intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione, può subappaltare le lavorazioni categoria OG9, classifica VI o superiore, nei limiti del 49,99 %.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subaffidati per intero a operatori economici in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici

11. GARANZIA PROVVISORIA

In questa fase non viene richiesta la garanzia provvisoria, che dovrà essere costituita nel caso di partecipazione alla Fase 3.



12. SOPRALLUOGO

Per la procedura in oggetto è fatto obbligo all'operatore economico richiedere l'effettuazione di un sopralluogo assistito presso le aree interessate dall'appalto per prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. A questo scopo:

- a) l'operatore economico dovrà inviare la richiesta direttamente tramite la Piattaforma, attraverso la funzione "Richieste sopralluogo" del "Pannello di gara" e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico:
 - ragione sociale dell'operatore economico;
 - recapito telefonico;
 - recapito indirizzo e-mail;
 - nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;
- b) la richiesta dovrà essere presentata entro il termine indicato nella sezione "Scadenze" presente nel "Pannello di gara" relativo alla procedura di riferimento, ossia, entro il giorno 8 gennaio 2025 ed il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 09 gennaio 2025;
- c) la risposta, fornita tramite la Piattaforma, potrà essere visualizzata dall'operatore economico nella medesima pagina in cui ha inviato la richiesta;
- d) in caso di incompletezza delle informazioni fornite, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione delle medesime.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da parte di più operatori economici; in tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'Art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice dei contratti, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In questa fase non è previsto il pagamento del contributo in favore di ANAC, che sarà dovuto nel caso di partecipazione alla Fase 3.

14. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO

La presente procedura, avviata ai sensi dell'art. 74 del Codice, è suddivisa nelle seguenti fasi:

14.1 Fase 1

Prequalifica. Manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo di tutti i candidati in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel presente disciplinare.

A seguito della pubblicazione del bando di gara, gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti



di capacità tecnica professionale, manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura mediante la presentazione della documentazione amministrativa nei termini e secondo le modalità stabilite.

La Stazione appaltante qualificata, tramite apposito Seggio di qualificazione, procederà all'apertura delle buste telematiche amministrative, in seduta riservata, operando nel seguente modo:

- verifica la corretta ricezione e il tempestivo deposito entro il termine indicato nel bando di gara dei plichi telematici inviati dai concorrenti e acquisiti dalla piattaforma;
- verifica la documentazione presente in Busta Amministrativa;
- individua gli eventuali candidati che debbono essere invitati a completare e/o integrare la documentazione amministrativa, assegnando agli stessi un termine e sospendendo la seduta; trascorsi i termini assegnati, il Seggio di qualificazione esaminerà in una nuova seduta riservata la documentazione integrativa pervenuta;
- individua i concorrenti ammessi e gli eventuali esclusi dalla fase 2 di dialogo e comunica a tutti gli operatori economici, che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura, l'esito di tale manifestazione. Pertanto, i soli operatori economici ammessi saranno invitati a partecipare alla successiva fase 2 di dialogo. Si procederà alla successiva fase del dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta e/o ammessa.

In conformità a quanto previsto dall'art. 70 comma 6 del Codice, allo scopo di perfezionare la procedura in tempi ragionevolmente contenuti e perseguire la massima efficienza, efficacia ed economicità tenuto conto del grado di complessità del contratto e dei tempi necessari per l'audizione degli operatori e per il confronto su tutti gli obiettivi perseguiti, **la Stazione appaltante qualificata si avvale della facoltà di invitare alla successiva Fase 2 un numero di candidati non superiore a quattro.**

Qualora entro il termine di scadenza della Fase 1 pervenissero istanze di partecipazione alla presente procedura in numero superiore a quattro, ai fini della individuazione degli operatori



economici da ammettere alla procedura di dialogo competitivo, verrà avviato il procedimento di selezione dei candidati valutando i requisiti speciali mediante attribuzione di punteggio in relazione al seguente criterio:

- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero € 300.000,00.

Il concorrente dichiara nel DGUE l'importo complessivo fatturato per tali servizi affini svolti. Verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti al concorrente che dichiarerà il **maggior importo complessivo fatturato per i servizi affini**.

Pertanto, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

$$10 * (IFo / IF \text{ max})$$

Dove:

IFo = Importo fatturato del singolo concorrente

IF max= maggior importo fatturato dichiarato tra i concorrenti

Verrà redatta apposita graduatoria dei candidati sulla base del punteggio attribuito, con ammissione alla successiva Fase 2 dei primi quattro.

In caso di parità di punteggio, si procederà con il sorteggio in seduta pubblica mediante apposita funzione della piattaforma.

14.2 Fase 2

Avvio del Dialogo. Conclusa la Fase 1, la Stazione appaltante qualificata comunica a tutti i partecipanti ammessi la prosecuzione della procedura in oggetto e, in particolare, l'avvio della fase di dialogo, con la trasmissione dell'informativa di conclusione della prima fase e dell'invito a partecipare al dialogo agli operatori economici selezionati.

I candidati ammessi saranno invitati a:

- presentare la propria "**Soluzione progettuale iniziale**", contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo: osservazioni in merito alla forma giuridica della CER



nonché allo statuto della medesima; studio (preliminare) di fattibilità tecnico-economica, inclusa una valutazione di massima degli investimenti previsti e relative modalità di finanziamento; studio (preliminare) ambientale; relazione (preliminare) sui principali benefici sociali derivanti dalla CER; descrizione di massima della modalità operativa di gestione degli impianti durante il periodo contrattuale; modalità di remunerazione dell'operatore; durata contrattuale ipotizzata; tipologia di contratto proposto;

- partecipare alle riunioni di dialogo.

Il contenuto specifico della Soluzione progettuale iniziale da presentare in Fase 2, nonché le modalità di svolgimento del dialogo, saranno definite nella Lettera d'invito a partecipare al dialogo.

Il dialogo sarà svolto dal RUP del Consorzio, coadiuvato da un **Gruppo specialistico di supporto al RUP** - nominato dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione - e sarà finalizzato a dialogare con gli operatori economici ammessi al fine di definire i contenuti tecnico-economici e giuridici da porre a base di gara per la presentazione dell'offerta finale di Fase 3.

Si precisa che durante la Fase 2 non è prevista alcuna attribuzione di punteggio e quindi neppure la formazione di una graduatoria.

Il dialogo si svolgerà con consultazioni separate con ciascun concorrente e si baserà sulla Soluzione preliminare dallo stesso proposta. Sarà redatto un sintetico verbale di ogni incontro.

Nell'invito a partecipare al dialogo verranno, tra l'altro, precisate la data ed il luogo per l'inizio del dialogo e le modalità con cui lo stesso verrà condotto.

In tale fase il RUP, coadiuvato dal Gruppo specialistico:

- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi l'impostazione generale e gli elementi da sviluppare nel progetto da affidare sotto il profilo tecnico, organizzativo e prestazionale, gli elementi economici, ogni aspetto ritenuto meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del progetto;



- garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti;
- non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri;
- potrà procedere al dialogo anche in presenza di una sola soluzione proposta pervenuta;
- potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze; in tal caso la Stazione appaltante qualificata informerà immediatamente i candidati ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

Si procederà con il dialogo finché non saranno individuati tutti gli elementi tecnico, economici e giuridici da porre a base della Fase 3 di presentazione delle offerte finali. Pertanto, il Gruppo specialistico potrà ripetere le consultazioni con i concorrenti per il numero di volte necessario allo scopo.

La conclusione della fase del dialogo è prevista indicativamente entro 2 (mesi) mesi dall'inizio delle consultazioni, salvo necessità di proroga dovuta all'andamento delle consultazioni.

Nessun premio o incentivo è previsto in favore dei partecipanti al dialogo.

La conclusione della Fase 2 sarà comunicata a ciascuno dei candidati ammessi tramite comunicazione in Piattaforma.

14.3 Fase 3

Invito a presentare le offerte. Gli operatori economici ammessi alla presente Fase 3 saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnica ed economica.

Ciascun operatore economico dovrà produrre, entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito di Fase 3, tutta la documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) espressamente richiesta dalla lettera stessa.

In particolare, in Fase 3:

- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice;



- la valutazione delle offerte sarà affidata alla Commissione aggiudicatrice nominata dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte finali, la quale procederà alla valutazione delle medesime;
- su richiesta della Stazione appaltante qualificata, le offerte presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 74 comma 5 del Codice.

CRITERI E PUNTEGGIO MASSIMO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE FINALI

Il contratto sarà aggiudicato a seguito della valutazione effettuata da una Commissione giudicatrice, che avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CRITERI	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica – Punteggi tecnici, criteri e sub criteri

La valutazione tecnica verrà effettuata attribuendo un punteggio sulla base dei macro-criteri di seguito elencati, che saranno specificati e ulteriormente dettagliati in sotto criteri in sede di lettera d'invito a presentare l'offerta finale, con la relativa ripartizione puntuale dei punteggi:

Macro-criterio
Modalità e tempistiche di realizzazione degli interventi
Organizzazione e gestione operativa della CER
Progetto di sviluppo e promozione delle attività della Comunità energetica rinnovabile



L'apertura dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione aggiudicatrice in seduta pubblica telematica.

La Commissione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di:

- sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle soluzioni progettuali o offerte finali risulta conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere anche in presenza di una sola soluzione progettuale.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica di Fase 3. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (Fase 3), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può



essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta (Fase 3) è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Fermo quanto sopra riportato, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di esperire un soccorso istruttorio "informale", in forma semplificata e di tipo collaborativo, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione. Il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a



cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. BUSTA "AMMINISTRATIVA" (FASE 1)

Tutta la documentazione che compone la "Busta Amministrativa" deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la Piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.01.2025 **a pena di irricevibilità**. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, da soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegato il relativo atto notarile di procura).



All'interno della "Busta amministrativa" sono contenuti i singoli spazi riferiti ad ogni documento richiesto, nei quali devono essere caricati i seguenti documenti.

Il **caricamento telematico** della documentazione dovrà seguire le seguenti fasi:

1. l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file, che richiedono la firma digitale, da inserire nella Busta Amministrativa siano sottoscritti digitalmente;
2. l'operatore economico dovrà premere il pulsante "Carica", accanto ad ogni singolo spazio, e selezionare il relativo file da caricare;
3. dopo aver effettuato l'upload, l'operatore economico dovrà generare una password, per ciascun file, che dovrà essere composta da 12 caratteri, un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero e un simbolo, da inserire in duplice copia, necessaria per la criptazione dei file, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità;
4. l'operatore economico deve premere su "Carica" e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload e, al termine, il Sistema darà esito delle:
 - verifiche sull'integrità del file;
 - verifiche sulla validità formale della firma digitale apposta sul file;
 - verifiche sull'avvenuta criptazione del file;
 - verifiche sul salvataggio del file.

L'operatore economico dovrà sanare eventuali problematiche rilevate dal Sistema; al termine del caricamento di ogni file, l'operatore dovrà premere sul pulsante "Tornare al pannello per continuare le operazioni", per procedere nel caricamento degli altri documenti, fino a completare tutti gli spazi obbligatori previsti

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**All. A**.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da



costituirsì, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'operatore economico allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, con particolare riferimento a quelle afferenti agli artt. 7 e 8 del presente disciplinare, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'Art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'Art. 91 del Codice dei contratti.

L'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da modello telematico da compilare direttamente sulla Piattaforma.

A tal fine l'operatore economico deve premere sul pulsante "Compila DGUE" e cliccare su "Nuova compilazione". È possibile salvare di volta in volta le informazioni e terminare la compilazione in momenti successivi.

Una volta terminata la compilazione, l'operatore economico deve scaricare il DGUE in formato .pdf, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema nell'apposito slot della Busta Amministrativa.

In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche gli operatori mandanti/consorziate possono utilizzare il compilatore della Piattaforma, attraverso la funzione "condividi link" (rappresentato dal simbolo di due anelli di catena).



Per fare ciò è sempre necessario che i mandanti/consorzianti siano registrati alla Piattaforma ed è comunque onere del mandatario/capogruppo condividere il link e caricare a Piattaforma i DGUE dei mandanti/consorzianti.

16.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

L'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4 Documentazione in caso di avalimento

In caso di ricorso all'avalimento, l'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, nella Documentazione Amministrativa allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria tramite la funzione "condividi link";
2. dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
3. nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avalimento;



Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti".

16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa



qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo



- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a) copia del contratto di rete
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a) copia del contratto di rete
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

16.6 Documentazione ulteriore a corredo

A corredo dei sopra richiamati documenti, di cui ai precedenti punti, dovranno essere forniti altresì:

1. Patto di integrità sottoscritto (All. E) per accettazione
2. Informativa privacy di Brescia Infrastrutture (All. F), sottoscritta digitalmente per accettazione;
3. Informativa privacy del Consorzio Brescia Mercati (All. G), sottoscritta digitalmente per accettazione;
4. Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo nei confronti della Stazione appaltante (All. H), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;
5. Attestazione di avvenuto sopralluogo (All. C);



6. Ogni altro documento pertinente che l'operatore economico ritiene di presentare, purché pertinente con la procedura e la Fase di cui trattasi.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nella prima fase del dialogo competitivo non è prevista la presentazione di offerta tecnica, che sarà oggetto della Fase 3.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella prima fase del dialogo competitivo non è prevista la presentazione di offerta economica, che sarà oggetto della Fase 3.

19. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (Fase 3) ed è composta da un numero dispari pari a minimo 3 massimo 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. OPERAZIONI DI GARA – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA FINALI

Le operazioni di gara saranno svolte mediante l'utilizzo della Piattaforma che consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;



- delle offerte economiche.

E la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso un login alla propria area personale della piattaforma.

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione saranno registrate in appositi verbali. Le eventuali esclusioni saranno a cura del Responsabile del procedimento, che ne dovrà dare dettagliata e motivata giustificazione.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste di offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito.

La data e l'ora della seduta pubblica sono comunicate tramite la Piattaforma e all'indirizzo PEC/email dei concorrenti ammessi, almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Commissione può richiedere alla stazione appaltante che le offerte finali vengano chiarite, precisate o perfezionate. Tuttavia, le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.



La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente par. 16.4 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni.

La richiesta è effettuata mediante comunicazione trasmessa in Piattaforma nonché all'indirizzo PEC/email del concorrente.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, mediante comunicazione trasmessa in Piattaforma nonché all'indirizzo PEC/email del concorrente.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti, mediante pubblicazione in Piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alla prima fase, sarà avviata la seconda fase del dialogo competitivo. Sulla base delle informazioni ottenute durante la seconda fase, sarà elaborato un capitolato utile alla presentazione delle offerte da parte degli operatori in terza fase del dialogo. Successivamente alla conclusione della fase 3 e dei lavori della commissione si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procederà all'aggiudicazione.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale indicato nel PEF non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Non si procederà all'aggiudicazione della gara all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.



In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La procedura verrà aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 74 comma 7 del Codice, la Stazione appaltante qualificata potrà condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Il contratto verrà stipulato tra l'aggiudicatario e il Consorzio, nel rispetto del Parere consultiva dell'A.N.AC., n. 50 del 25 settembre 2024.

La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti



diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CLAUSOLE E PATTUZIONI

Si sottintendono richiamati i patti e le condizioni tutti contenuti nel documento “Capitolato Speciale d’Appalto/Prestazionale/Tecnico” e in tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, visibili e scaricabili direttamente dalla Piattaforma. Copia della documentazione dovrà essere allegata, previa sottoscrizione, nella sezione “Busta Amministrativa” della Piattaforma.

Ove le condizioni contenute nel presente Disciplinare superassero o fossero in contrasto con quanto contenuto nella suddetta documentazione, si ritengono valide e predominanti le condizioni contenute nella presente.

La Stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di esame e di decisione, compreso quella, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione dell’appalto in oggetto, senza pretesa alcuna da parte dell’operatore economico.

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico rimane vincolato ad essa per una durata minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa e s’impegna all'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Disciplinare e nei documenti da essa richiamati.

Partecipando alla presente procedura l’operatore economico dichiara di conoscere, accettare e osservare quanto contenuto nei seguenti documenti della Stazione appaltante, anche se non materialmente allegati:

- vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e MOG della Stazione appaltante, al seguente link:

<https://www.bresciainfrastrutture.it/societa-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct>;



- Codice Etico e Patto d'integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l., ai seguenti link:
<https://www.bresciainfrastrutture.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general> ;
- disposizioni e previsioni in materia di trattamento dei dati al seguente link:
<https://www.bresciainfrastrutture.it/chi-siamo/privacy>.

Con la partecipazione, l'operatore economico dichiara altresì di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Patto d'integrità della Stazione appaltante allegato alla presente ovvero reperibile all'indirizzo di cui sopra, e di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto medesimo è causa di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell'Art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali e/o della Stazione appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante o per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante la Piattaforma di approvvigionamento digitale.



25. PROCEDURE DI RICORSO

Il Foro competente per le procedure di ricorso relative alla presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Brescia.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dall'aggiudicatario saranno raccolti dalla Stazione appaltante per le finalità di gestione del lavoro e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il Titolare del trattamento è Brescia Infrastrutture S.r.l. nella persona del legale rappresentante.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente utilizzati per altri incarichi.

L'interessato gode dei diritti di cui agli Artt. 15-21 del Reg. EU 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione appaltante.

Per una lettura più dettagliata si rimanda all'informativa completa allegata al presente Disciplinare nonché disponibile sul sito <https://www.bresciainfrastrutture.it/chi-siamo/privacy>.

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Il Responsabile della fase dell'affidamento
Dott. Niccolò Bortolotti